

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

R I C O R S O

proposto dalla prof.ssa **Alessia FINANZE** nata a Messina il 15.6.1982, residente in Milano, Via Gentile Bellini, 2, C.F.: FNNLSS82H55F158Q, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacoma Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni, presso le proprie P.E.C. comunicate al Consiglio dell'Ordine di Milano: e-mail: - d.barboni@milano.pecavvocati.it; - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362*)

c o n t r o

- **COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 23 APRILE 2020 N.499 PER LA CLASSE DI CONCORSO A-61 - "TECNOLOGIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI", NOMINATA CON D.D.G. dell'U.S.R.L. prot.n.474 del 14.5.2020;**

- **M.I. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore;

nei confronti di

- **Matteo LUCHINOVICH**, residente in Milano (MI -20147), via delle Forze Armate n. 41;

- **Marco RANZINI**, residente in Pavia (PV - 27100), via Simonetta n. 6, quali eventuali controinteressati,

per l'annullamento, previa sospensione

della nota prot.AOODRLO.RU. n.13735 del 3.7.2020 (doc.1) emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – *Ufficio VII – A.T. di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola – **di***

pubblicazione dell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali", così come accertati all'esito delle valutazioni svolte dalla Commissione Regionale nominata con D.D.G. dell'U.S.R.L. prot.n.474 del 14.5.2020 sulla base dei "criteri e modalità per l'accertamento dei titoli professionali" dalla medesima adottati con nota prot. AOODRLO R.U. n.10285 del 22.5.2020 (**doc.2**), **in parte qua**, nella parte cioè in cui la Commissione escludeva la prof.ssa Alessia Finanze dall'elenco dei candidati idonei in quanto ritenuta "non in possesso dei titoli professionali", **con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi i "Criteri e le Modalità per l'accertamento dei titoli"**, così come stabiliti dalla Commissione Regionale con prot. n. 10285 del 22.5.2020, **nonché le integrazioni successive alla nota prot.13735 del 3.7.2020** (ovvero la nota prot. 16052 del 23.7.2020 (**doc.3**); nota 16911 del 29.7.2020 (**doc.4**); nota 18132 del 5.8.2020 (**doc.5**); nota 18261 del 6.8.2020 (**doc.6**)) tutte *in parte qua*, ovvero nella parte in cui la Commissione Regionale ometteva di integrare nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti anche la prof.ssa Alessia Finanze, **nonché la comunicazione del 23.7.2020 dell'USRL – Ufficio VII – (doc.7)**, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di reclamo avverso il provvedimento di esclusione dal predetto elenco, proposto dalla prof.ssa Finanze in data 5.7.2020 (**doc.8**).

F A T T O

- La ricorrente – prof.ssa Alessia Finanze, iscritta in qualità di docente nelle graduatorie di istituto di terza fascia – triennio 2017/2020 – classe di concorso A-61 – "Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali" –, ha prestato servizio, con decorrenza ottobre 2019 – giugno 2020, presso l'Istituto Tecnico Superiore "Carlo Emilio Gadda" di Paderno Dugnano (MI) dove ha insegnato "Laboratori Tecnici", disciplina avente ad oggetto la realizzazione audiovisiva nonché l'apprendimento di tecniche di produzione, ripresa, suono, animazione e postproduzione sonora e video.
- In proposito si osservi sin d'ora che la ricorrente, come si evince chiaramente dal suo esteso *curriculum vitae* (**doc.9**), ha nel tempo

consolidato una **formazione altamente specializzata nell'ambito della produzione e postproduzione di prodotti audiovisivi**, maturando, in forza dei titoli di studio e professionali conseguiti negli anni, una copiosa esperienza lavorativa sia in qualità di professionista *freelance* che in qualità di dipendente, lavorando presso aziende di settore; in particolare, la prof.ssa Finanze, già in possesso di Laurea triennale in “*Tecnologie dell'Istruzione e della Comunicazione*” conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Messina, conseguiva altresì la Laurea Magistrale in “*Comunicazione della Conoscenza per le Imprese e le Organizzazioni*” presso la Facoltà di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica dell'Università La Sapienza di Roma, specializzandosi ulteriormente nel settore multimediale frequentando due corsi di Alta Formazione, rispettivamente in “*Grafica pubblicitaria*” ed in “*Marketing e Social Media Marketing*”.

Giova precisare, ai fini della presente controversia, che i contenuti dei corsi in parola rientrano appieno nell'ambito delle discipline di cui alla classe di concorso A-61 “*Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*” atteso che la ricorrente perfezionava la propria preparazione nell'ambito del Web marketing, videomaking, produzione e postproduzione video, strategie di marketing su Instagram e Facebook, creazioni video e *gif* per i social, costruzione e ottimizzazione siti in Wordpress, Teoria e pratica CS Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign (cfr. pag.2 “*Education*” del Cv, doc. 9).

- Quanto all'**attività lavorativa**, per la quale si rimanda e si raccomanda la visione integrale del *Curriculum Vitae* della prof.ssa Finanze, quest'ultima, a decorrere dal 2007 ad oggi, ha svolto costantemente svariate attività nell'ambito della fotografia, della grafica e del videomaking, finalizzate alla produzione e postproduzione di spot pubblicitari, servizi televisivi, report fotografici. Si segnala, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività svolta in libera professione nel ruolo di “***Copywriter, grafic designer e videomaker***” nell'ambito della quale la ricorrente ha realizzato loghi per aziende, pop-up e banner pubblicitari per siti internet; **l'attività svolta dal 2018 ad oggi nell'ambito della grafica e produzione audio-video presso “God Save The Social”**, per la quale la stessa ha realizzato presentazioni e sponsorizzazioni di prodotti e servizi per il web (video-

backstage di *shooting* fotografici), in collaborazione con 361magazine (magazine e tv on-line) nonché **l'attività di videomaker per "I Circus" di Madrid per la quale ha lavorato altresì nell'ambito della produzione e postproduzione video di servizi per eventi pubblici, fiere e privati.**

Si segnala che, oltre alle ridette attività di freelance menzionate, la ricorrente lavora ad oggi in qualità di *web designer & social media manager* per la società "Zagara" Milano, ove, a decorrere dal gennaio 2019, si occupa della creazione di siti internet e-commerce e della gestione di profili social, oltre a realizzare shooting e mini clip video (cfr. pag. 1 e 2 curriculum vitae, doc.9).

- a ciò s'aggiunga che, come anticipato, in virtù dei titoli professionali e di studio in suo possesso, la prof.ssa Finanze, iscritta nelle graduatorie d'Istituto – III Fascia – Triennio 2017-20 – classe di concorso A-61 "*Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*", è stata incaricata in qualità di docente a tempo determinato presso l'I.T.S. "C.E.Gadda" di Paderno Dugnano (MI) dove, dal 10.2019 al 6/20, ha insegnato "Laboratori Tecnici" (Tecniche di produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video).

- Tanto premesso, con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23 aprile 2020, n.499, veniva bandito il "*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" al quale la ricorrente decideva di partecipare poichè in possesso dei requisiti di accesso per la classe di abilitazione di sua spettanza (A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali);

- sul punto si osservi che la tabella A allegata al Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n.259 (doc.10), con il quale veniva disposta la revisione e l'aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado già previste dal D.P.R. 19/2016, prevede quale requisito di accesso alla classe di concorso A-61, "**qualsiasi laurea, purchè congiunta all'accertamento dei titoli professionali**" precisando che tale

accertamento debba essere effettuato *“dall’apposita commissione nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio”*;

- A tal fine, nel caso che qui ci occupa, con D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - prot. AOODRLO.RU. n.474 del 14.5.2020 - **(doc.11)** veniva costituita la Commissione Regionale finalizzata a valutare i titoli professionali per l’accesso alla procedura concorsuale di cui al D.D. n.499/2020 per la ridetta classe di concorso A-61 che risultava così composta: *Presidente: Balbi Domenico; Commissario 1: Corsi Michele; Commissario 2: Lagomaggiore Alberto.*

- con successiva nota dell’USRL – prot. AOODRLO.RU. n.10285 del 22.5.2020 (cfr.doc.2), venivano pubblicati e comunicati ai candidati interessati a partecipare al concorso ordinario docenti 2020 nella classe di concorso A-61 – i criteri e le modalità per l’accertamento dei titoli professionali ovvero i “descrittori”, determinati dalla Commissione, utili a stabilire la validità dei titoli in parola e, dunque, la sussistenza dei requisiti di accesso richiesti dal D.M. 259/2017 per l’accesso alla procedura concorsuale, unitamente al titolo di studio “qualsiasi laurea”. Nella predetta nota veniva altresì precisato che *“la Commissione considererà adeguato e sufficiente un numero di esperienze tale da consentire al candidato di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva”*, senza tuttavia specificare e/o predisporre opportune griglie e/o tabelle di valutazione e/o altri e diversi strumenti valutativi indispensabili ai fini di evitare l’eccesso di discrezionalità del quale, come meglio si dirà in diritto, risulta invero viziata l’intera procedura *de quo*;

- dunque, preso atto delle modalità di adesione alla procedura di accertamento in parola a mezzo della nota indicata, l’odierna ricorrente trasmetteva all’USR Lombardia, nelle forme e nei termini ivi indicati, il proprio *curriculum vitae* (cfr. doc.) supportato da idonea certificazione ed in forma interattiva, ovvero corredato dei *link* alle pagine web relative a tutti i video, spot e lavori multimediali realizzati per le aziende di settore nell’ambito di propria competenza.

- nonostante la copiosa attività svolta dalla prof.ssa Finanze dal 2007 ad oggi, e a dispetto dei titoli di studio e dei corsi di alta formazione conseguiti

nelle discipline di cui alla classe di concorso in parola, come *ut supra* descritti e supportati con evidenza dal curriculum della medesima, con nota AOODRLO.RU. n.13735 del 3.7.2020 emessa dall'Ufficio VII dell'USR Lombardia (cfr. doc.1), veniva pubblicato l'elenco dei candidati ritenuti in possesso di titoli validi e sufficienti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A-61 – *Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali* -, così come redatto sulla base dei criteri e dei descrittori stabiliti dalla Commissione all'esito della procedura di valutazione; dal ridetto elenco risultava escluso, del tutto inaspettatamente, il nominativo della prof.ssa Finanze Alessia. Si noti sin d'ora che il provvedimento in parola risultava del tutto privo di qualsivoglia motivazione atta a giustificare e motivare l'iter logico che conduceva a siffatta illegittima esclusione nei riguardi della ricorrente.

- ritenendo l'esclusione dall'elenco dei candidati idonei del tutto ingiusta e non motivata, nonché l'applicazione dei suddetti criteri descrittivi alquanto imprecisa ed oltremodo discrezionale, in data 5.7.2020 l'odierna ricorrente trasmetteva all'Ufficio competente l'istanza di reclamo avverso il provvedimento in parola (cfr.doc.8) nella quale allegava nuovamente il proprio curriculum vitae nel vano tentativo di ribadire con forza le proprie comprovate competenze, sottolineando l'attinenza tra i titoli professionali posseduti, e le esperienze lavorative svolte, con gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A-61.

- *medio tempore*, la prof.ssa Finanze, ritenuto che la mancata inclusione nell'elenco dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione regionale, avesse ingiustamente precluso la propria partecipazione al Concorso Ordinario docenti bandito con D.D. n. 499/2020, decideva di presentare ugualmente la domanda di partecipazione al concorso in parola che veniva trasmessa nelle modalità previste dal bando in data 15.7.2020 (**doc.12**), certa di possedere congiuntamente i requisiti previsti per l'accesso alla procedura concorsuale per la classe di concorso di sua spettanza ("qualsiasi laurea" e "titoli professionali", seppur questi ultimi, allo stato, illegittimamente non accertati).

- con comunicazione trasmessa a mezzo e-mail in data 23.7.2020 (cfr.doc.7) l'Ufficio VII dava riscontro all'istanza di reclamo così formulata,

confermando la presunta non sufficienza dei titoli professionali posseduti rispetto all'accesso alla procedura concorsuale per la classe di concorso *de quo*.

- Pertanto, la prof.ssa Finanze, a tutela del proprio interesse alla trasparenza dell'attività amministrativa, nell'esigenza di tutelare le proprie prerogative di conoscenza – e fortemente motivata a partecipare al concorso ordinario docenti che veniva bandito con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, dalla quale risultava dunque ingiustamente esclusa in quanto ritenuta sprovvista di titoli professionali sufficienti, in data 10.9.2020 proponeva istanza di accesso agli atti del procedimento **(doc.13)** ed in particolare a quelli rappresentanti i presupposti di fatto e le motivazioni delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale a supporto della propria esclusione, nonché l'accesso a tutti i verbali di valutazione del proprio curriculum ovvero di quello di tutti i candidati ritenuti idonei e delle griglie di valutazione redatte ed utilizzate dalla suddetta Commissione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; in proposito si osservi che, posto che i termini per il riscontro alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, così come formulata dalla ricorrente, non è ancora spirato, e che la suddetta richiesta risulta ad oggi inevasa, gli scriventi avv.ti si riservano sin d'ora di poter visionare gli atti e i documenti relativi alla procedura in parola al fine di aggiungere, ove necessario, ulteriori motivi di diritto.

- Nelle more, si consideri che con successive note integrative della nota prot. 13735 del 3 luglio 2020, ovvero del provvedimento emesso dall'Ufficio VII – USRL di pubblicazione dell'elenco dei candidati ritenuti in possesso di titoli validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale – (cfr. doc.2), veniva costantemente e ripetutamente aggiornato l'elenco degli idonei, senza tuttavia mai comparire in quest'ultimo il nominativo della prof.ssa Finanze (cfr. doc.3,4,5,6);

- Da ultimo, si sottolinea altresì che con nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714 (doc.14) veniva esteso il mandato della Commissione regionale per l'accertamento dei titoli professionali attinenti le procedure concorsuali per la classe di concorso A-61 (e, così, confermati i descrittori ed i criteri

già stabiliti dalla suddetta Commissione (cfr. doc.2)), anche all'accertamento dei medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; nella ridetta nota è infatti espressamente previsto che *“nel caso in cui l'aspirante abbia ottenuto il riconoscimento della validità dei titoli professionali per la classe di concorso A-61 in occasione della procedura concorsuale in atto, non è necessaria la presentazione di nuova istanza”*.

- Tanto esposto e premesso, avverso il provvedimento dell'USR Lombardia - avente ad oggetto l'elenco dei candidati in possesso di titoli validi e sufficienti ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale di cui al D.D. 499/2020, nella parte in cui non ricomprende tra i candidati ritenuti idonei la prof.ssa Alessia Finanze, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi comprese le successive note integrative al predetto elenco così come citate, tutte in *parte qua*, ovvero nella parte in cui la Commissione Regionale ometteva di integrare nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti anche la prof.ssa Alessia Finanze, quest'ultima propone il presente ricorso alla luce dei seguenti motivi in

D I R I T T O

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 nonché del D.M. 9 MAGGIO 2017 N. 259 DI AGGIORNAMENTO DELLA TIPOLOGIA DELLE CLASSI DI CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PREVISTE DAL PREDETTO D.P.R.: VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A-61.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DEI “CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI” PER L'ACCESSO AL CONCORSO ORDINARIO NELLA CLASSE DI CONCORSO A-61 STABILITI DALLA COMMISSIONE REGIONALE CON NOTA N.10285 DEL 22.5.2020.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 E S.M.I.

**ECCESSO DI POTERE PER GRAVE VIZIO DI MOTIVAZIONE,
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ,
ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA.**

Al fine di meglio esporre i vizi che inficiavano *in parte qua* i provvedimenti adottati dalla Commissione Regionale nell'ambito della procedura di accertamento dei titoli professionali posseduti dai candidati al fine del loro accesso al Concorso ordinario docenti bandito con Decreto Dipartimentale n.499/2020, risulta necessario quanto opportuno delineare brevemente il quadro normativo nel quale s'inserisce la fattispecie in esame, anche al fine di rilevare con immediatezza i principi e le norme che qui si assumono violate.

Come anticipato in fatto, con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23 aprile 2020 n.499 veniva bandito il *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado* che prevede, tra i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, l'abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Quanto ai requisiti di accesso alle classi di concorso, la normativa vigente di riferimento è costituita dal D.M. del 9 maggio 2017 n.259 con il quale è stata disposta la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado già previste dal D.P.R. 19/2016.

In particolare, la tabella A, parte integrante del suddetto Decreto, prevede per la classe di concorso "A-61 – *Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*" – di appartenenza dell'odierna ricorrente - il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1) qualsiasi Laurea Specialistica o Magistrale; 2) l'accertamento dei titoli professionali effettuato dall'apposita Commissione nominata dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

Non sfugga sin d'ora la *ratio legis* sottesa alla normativa citata, peraltro richiamata anche dalla stessa Commissione regionale avverso la quale s'intraprende il presente giudizio, che ha previsto tassativamente il

possesto congiunto da parte dei candidati dei titoli culturali e professionali in ragione della particolarità e del tecnicismo operativo sotteso alle discipline di insegnamento che rientrano nella ridetta classe di concorso.

In proposito si osservino nel dettaglio le materie di insegnamento previste per ciascun indirizzo di studi e connesse alla classe di concorso A-61 dalla cui denominazione “*Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*” è agevole intuire la molteplicità delle discipline in essa rientranti; a tal fine si riporta integralmente la voce “*Indirizzi di studio*” di cui alla Tabella A allegata al D.M. 259/2017:

<u>Istituto Tecnico, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA e Comunicazione:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Scienze e tecnologie applicate; - Progettazione multimediale; - Organizzazione e gestione dei processi produttivi; - Tecnologie dei processi di produzione;
	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratori tecnici.
<u>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica;
<u>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo produzioni industriali e artigianali:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi;
<u>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, articolazione “INDUSTRIA:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di produzione e di organizzazione; - Tecniche di gestione – conduzione di macchine e impianti
<u>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione INDUSTRIA – opzione PRODUZIONI AUDIOVISIVE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva
<u>ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione ARTIGIANATO, opzione PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO:</u>	

- Progettazione e realizzazione del prodotto
--

<u>LICEO ARTISTICO</u>

- Laboratorio artistico

<u>LICEO ARTISTICO – indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE</u>

- Laboratorio audiovisivo e multimediale;
- Discipline audiovisive e multimediali.

Da un'attenta analisi degli insegnamenti previsti e connessi alla ridetta classe di concorso A-61 risulta evidente che la parte relativa all' "organizzazione, progettazione, ripresa e produzione audiovisiva", rappresenta parte delle materie che un docente abilitato può insegnare, attesa la vastità degli argomenti nonché la specificità delle discipline previste per ciascun indirizzo di studi. Tale preliminare considerazione appare doverosa considerati i criteri riduttivi stabiliti dalla Commissione regionale per l'accertamento dei titoli professionali dei candidati al fine di stabilire l'eventuale sussistenza dei requisiti di accesso al concorso ordinario nella classe di concorso A-61.

Orbene, nel rispetto delle normative vigenti *ut supra* citate, con nota prot. 10285 del 22.5.2020 (cfr. doc.2) venivano pubblicati e comunicati a tutti gli interessati a partecipare alla procedura concorsuale docenti nella classe di concorso A-61, ivi compresa dunque l'odierna ricorrente, i "criteri e le modalità per l'accertamento dei titoli professionali" così come determinati dalla Commissione regionale precedentemente nominata con D.D.G. n.474 del 14.5.2020 emesso dal competente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (cfr. doc.2). Si richiama quanto stabilito dal citato provvedimento:

"In premessa la Commissione (...) sottolinea i seguenti punti:

- a) La ratio della presentazione contestuale di titoli culturali e titoli professionali si basa sulla particolarità della classe di concorso A-61;*
- b) In considerazione del fatto che i titoli professionali non possono essere normati con la medesima precisione di altre tipologie di titoli, nella loro valutazione la Commissione terrà costantemente conto del fine ultimo per i quali sono richiesti: accertare che il candidato non disponga della sola, seppur indispensabile, preparazione teorica, ma sappia*

orientarsi nei territori realizzativi della organizzazione, della progettazione, della ripresa e della postproduzione audiovisiva.

La Commissione considererà validi i seguenti titoli professionali:

1. Il lavoro dipendente, con relativa attestazione del datore di lavoro o comunque di immediata reperibilità, nei settori della fotografia, del video, del cinema, della televisione. (..);
2. Il lavoro autonomo (attività di impresa o libera professione), supportato da partita IVA, nei settori della fotografia, del video, del cinema e della televisione;
3. Le attività indipendenti finalizzate a mostre fotografiche, pubblicazioni e produzioni audiovisive, opportunamente documentate e/o dichiarate con riferimenti immediatamente accertabili;
4. La frequenza certificata di corsi in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'apprendimento di specifiche abilità (produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video);
5. La docenza certificata in corsi in ambito scolastico, universitario o territoriale basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'insegnamento di specifiche abilità (produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video).”

Analizzando i criteri predeterminati dalla Commissione regionale ai fini dell'accertamento dei titoli professionali dei candidati si rileva inconfutabilmente come questi appaiano palesemente ed impropriamente riduttivi e circoscritti in via esclusiva al settore della “*produzione e postproduzione audiovisiva*” che risulta la sola abilità richiamata costantemente in tutti i 5 descrittori elencati, nonostante, come detto, la molteplicità delle discipline connesse alla classe di concorso A-61.

Posta tale doverosa premessa, e attesa la presunta congruità tra i criteri per l'accertamento dei titoli professionali dei candidati stabiliti dalla Commissione regionale e le discipline che concretamente rientrano nella classe di concorso A-61 denominata “*Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali*”, nella specie si denuncia ad ogni modo l'illegittimità della procedura valutativa compiuta dalla Commissione in parola nei confronti della prof.ssa Alessia Finanze ed, in particolare, l'esito

della stessa laddove la ricorrente veniva impropriamente esclusa dall'elenco dei candidati ritenuti in possesso di titoli validi e sufficienti.

Il provvedimento con il quale veniva comunicato alla ricorrente il mancato riconoscimento dei titoli professionali in suo possesso e dunque, implicitamente, la preclusione all'accesso al Concorso Ordinario docenti 2020, risulta viziato *in parte qua*, ovvero nella parte in cui non ricomprendeva la prof.ssa Alessia Finanze nell'elenco dei candidati in possesso di titoli validi e sufficienti, pur avendo la medesima una formazione altamente specializzata e validi titoli professionali nel settore di cui alla classe di concorso in parola, oltre ad aver maturato ben tredici anni di esperienza nell'ambito della realizzazione, produzione e postproduzione di prodotti audiovisivi per aziende di settore e in qualità di *freelance* (cfr. curriculum vitae doc.9).

L'elenco dei candidati redatti dalla Commissione regionale all'esito della procedura di accertamento dei titoli professionali, così come richiesta dalle normative delineate ai fini della partecipazione al Concorso ordinario docenti di cui al D.D. 499/2020, appare con tutta evidenza espressione di una discrezionalità tecnica esercitata in modo improprio, sia sotto il profilo dei descrittori e dei criteri applicati in modo erroneo e riduttivo (anche, come detto, rispetto alle reali discipline connesse classe di concorso A-61 che esuberano dal mero campo della produzione e postproduzione audio-video), sia sotto il profilo del raffronto tra i ridetti criteri e descrittori, ed i titoli professionali posseduti dalla ricorrente, tutti opportunamente certificati e corredati di materiale multimediale a supporto (si veda il *curriculum* interattivo della prof.ssa Finanze ed i collegamenti ipertestuali ai lavori dalla medesima realizzati (spot pubblicitari, video, backstage, profili social etc.).

Tali aspetti viziavano la valutazione così come erroneamente svolta dalla Commissione regionale nei riguardi della docente Finanze e, così, la successiva redazione dell'elenco dei candidati idonei in possesso di titoli validi e sufficienti, per eccesso di potere per difetto di logicità e congruità, mancanza di regolarità del procedimento e di completezza dell'istruttoria, difetto dei presupposti di fatto posti a fondamento dei provvedimenti assunti.

Vieppiù che il provvedimento avente ad oggetto il predetto elenco ovvero, per l'effetto, il mancato riconoscimento dei titoli professionali della ricorrente, risultava altresì viziato per difetto di motivazione, avendo la Commissione omesso di argomentare in maniera trasparente siffatta ingiusta esclusione, nonché di esplicitare le modalità di applicazione dei criteri e dei descrittori nel caso concreto: in altre parole, tra criteri e descrittori da un lato, e giudizio negativo di esclusione dall'altro, veniva irragionevolmente omesso il passaggio intermedio dell'applicazione concreta dei criteri e parametri, rendendo così illegittimamente inutile l'aver stabilito preventivamente tali metri di selezione, e così autolimitato il proprio potere discrezionale.

Non v'è peraltro alcuno strumento o misura predisposta dalla Commissione dalla quale si sarebbe potuto ragionevolmente evincere la ragione dell'esclusione della prof.ssa Finanze dall'elenco dei candidati idonei: non una griglia valutativa, non un criterio numerico e/o quantistico in base al quale stabilire il "peso" di un descrittore rispetto ad altro, tantomeno è dato comprendere se, ai fini del giudizio di idoneità, un candidato avrebbe dovuto essere in possesso di tutti i cinque descrittori elencati tra quelli stabiliti dalla Commissione oppure di almeno uno di essi (in proposito si consideri a titolo esemplificativo il provvedimento avente analogo oggetto - *Criteri e modalità per l'accesso ai titoli professionali per la classe di concorso A-61* - emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ove la Commissione specificava espressamente che "*il candidato deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti specificati dai descrittori indicati*").

Non sfugga in particolare come la ricorrente sia peraltro in possesso di quasi tutti i descrittori stabiliti dalla Commissione nonché dei titoli professionali nei settori della fotografia, del video, del cinema e della televisione, validi ai fini del buon esito della procedura di accertamento.

Segnatamente:

- **Primo e secondo descrittore (lavoro dipendente e autonomo nei settori indicati):** la prof.ssa Finanze, a decorrere dal 2007 ad oggi, ha lavorato per aziende di settore ed in qualità di freelance realizzando numerosi spot pubblicitari, nell'ambito della fotografia, della grafica e del videomaking, finalizzate alla produzione e

postproduzione di spot pubblicitari, servizi televisivi, report fotografici. Si segnala, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'attività svolta nel ruolo di *"Copywriter, grafic designer and videomaker"* nell'ambito della quale la prof.ssa Finanze realizzava loghi per aziende, pop-up e banner pubblicitari per siti internet; l'attività svolta dal 2018 ad oggi nell'ambito della grafica e produzione audio-video presso "God Save The Social", per la quale la ricorrente ha realizzato presentazioni e sponsorizzazioni di prodotti e servizi per il web (video-backstage di shooting fotografici) in collaborazione con 361magazine (magazine e tv on-line) nonché l'attività di videomaker per I Circus di Madrid per la quale ha lavorato altresì nell'ambito della produzione e postproduzione video di servizi per eventi pubblici, fiere e privati;

- **Quarto descrittore (frequenza certificata di corsi in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'apprendimento di specifiche abilità):** dal 2000 al 2002 la ricorrente ha seguito un corso biennale di Operatore multimediale, conseguendo il certificato di competenza in operatore multimediale; nel 2012 ha seguito un Corso di alta formazione in "Grafica Pubblicitaria" presso la Training Management Services di Roma, avente ad oggetto *"Teoria e pratica CS Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign"*;
- **Quinto descrittore: docenza certificata in corsi in ambito scolastico, universitario o territoriale basati su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'apprendimento di specifiche abilità):** la prof.ssa Finanze, durante l'anno scolastico 2019/2020, è stata docente a tempo determinato di *"Laboratori Tecnici"* presso l'Istituto Tecnico Superiore "C.E. Gadda" di Paderno Dugnano (MI) il cui programma didattico comprende laboratori di realizzazione audiovisiva, l'utilizzo di software professionali del pacchetto *Adobe* per grafica e video; tecniche di produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video; sul punto si consideri che nel corso dell'a.s. 19/20' la ricorrente ha sviluppato, con gli allievi della classe 4°M, il progetto interdisciplinare "Cover cisterna"

per il Comune di Paderno Dugnano ed ha realizzato, con gli allievi della classe 5°L del predetto Istituto, il prototipo di un sito internet (cfr.doc.), entrambi progetti per i quali sono richieste capacità creative e competenze prettamente tecnico-operative, oltre che meramente teoriche.

Orbene, alla luce di quanto sin d'ora esposto risulta incontrovertibile che il procedimento valutativo e accertativo dei titoli posseduti e certificati dalla prof.ssa Finanze sia avvenuto in violazione dei noti principi, validi per tutti i procedimenti di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, di cui è inevitabilmente parte anche quello di cui trattasi nella specie, che impongono “adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento [...]”; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire” (cfr. art. 35, comma 3, D.lgs 165/2001).

Detti precetti sono espressione delle garanzie recate dagli art. 3 e 97 della Costituzione, ed obbligano l'amministrazione alla massima trasparenza della procedura, alla oggettività e coerenza dei criteri di valutazione, così da garantire ai candidati una valutazione inequivoca, omogenea ed imparziale, e una selezione che premi i più meritevoli, anche e soprattutto nell'interesse di una buona amministrazione.

Quale corollario del principio di trasparenza, anche in materia di procedure valutative, vige a carico della pubblica amministrazione l'onere di spiegare adeguata motivazione dei provvedimenti di giudizio (cfr. art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241): di talché la legittimità del provvedimento valutativo è condizionata dalla effettiva congruità ed esaustività del giudizio motivazionale connesso all'atto.

Il principio generale vale, in particolar modo, per i provvedimenti nei quali è elevato il grado di discrezionalità dell'amministrazione, quali quelli valutativi all'interno di procedure comparative: l'indicazione dei *presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione*, e così l'estrinsecazione dell'iter logico seguito,

rappresenta anche una garanzia per le prerogative di difesa dei destinatari dell'attività pubblica.

Sul punto la giurisprudenza precisa che è proprio l'obbligo di stabilire i criteri di valutazione, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento in base a criteri predeterminati, ad imporre - per ineludibile conseguenza - di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto: diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omissivo il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva (cfr. T.A.R. Veneto, 4.8.2006, n. 2307).

Sotto tale profilo, **la stessa giurisprudenza conferma che se pure la Commissione giudicatrice di una selezione pubblica è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli vantati dai candidati, per rendere concreti e attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, nondimeno l'esercizio di tale discrezionalità non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o incoerenza** (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2014 n. 3956; Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2014 n. 3229; Consiglio di Stato, sez. IV n. 26 settembre 2013, n. 4790; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Consiglio di Stato, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3477).

Anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, il giudice può verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015 n. 657).

*

Alla luce di quanto sin d'ora esposto - e con riserva di poter visionare gli atti e i documenti relativi alla procedura di accertamento condotta dalla Commissione regionale in ordine ai titoli professionali della prof.ssa Finanze, già richiesti all'Amministrazione con istanza del 10.9.2020, anche ai fini di aggiungere eventuali ulteriori motivi - fin d'ora emerge l'assoluta idoneità della ricorrente in quanto in pieno possesso dei titoli professionali e culturali richiesti dai descrittori stabiliti dalla Commissione e, dunque, la sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 259/2017 ai fini della sua partecipazione al Concorso ordinario docenti bandito con D.D. 499/2020.

Priva di ogni rigore, trasparenza ed imparzialità, oltre che viziata nella motivazione, la valutazione negativa così come espressa dalla Commissione regionale ed il conseguente elenco dei candidati idonei dal quale la Commissione escludeva impropriamente la prof.ssa Finanze, risultano perciò illegittime.

Voglia pertanto Codesto Giudice, apprezzatane l'erroneità e l'illogicità rispetto ai parametri tecnico discrezionali utilizzati dalla Commissione, in ordine ai quali si rileva parimenti incongruità ed illogicità per le ragioni già espresse, **annullare in parte qua il provvedimento di pubblicazione dell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali"**, nella parte in cui la Commissione escludeva la prof.ssa Alessia Finanze dall'elenco dei candidati idonei in quanto ritenuta "*non in possesso dei titoli professionali*" nonché **"i criteri e le modalità per l'accertamento dei titoli"**, così come stabiliti dalla Commissione Regionale con prot. n. 10285 del 22.5.2020 (**doc.**), **ovvero tutti i provvedimenti integrativi successivi all'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti, anch'essi in parte qua**, ovvero nella parte in cui la Commissione ometteva di integrare anche la prof.ssa Alessia Finanze.

In subordine, voglia Codesto Giudice - annullati *in parte qua* gli atti citati - ordinare ad una diversa Commissione Regionale la rinnovazione delle operazioni di accertamento dei titoli professionali allegati dalla prof.ssa

Finanze Alessia ai fini dell'integrazione del nominativo della medesima nell'elenco degli idonei nella procedura di cui è causa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, di seguito riepilogate.

La violazione per falsa applicazione del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nonché del D.M. 9 maggio 2017 n.259 di aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal predetto D.P.R. ed, in particolare, la violazione per falsa applicazione dei requisiti di accesso alla classe di concorso A-61 "Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali" di appartenenza della ricorrente, viziavano *in parte qua* la procedura di accertamento condotta dalla Commissione Regionale che escludeva la prof.ssa Finanze dall'elenco degli idonei, pur essendo quest'ultima in possesso dei requisiti validi ai fini dell'accesso al Concorso docenti 2020 così come stabiliti dal D.P.R. n.259/2017 (Laurea e titoli professionali dei quali si denuncia l'omesso illegittimo accertamento).

La violazione per falsa applicazione dei criteri per l'accertamento dei titoli professionali per l'accesso al concorso ordinario (ex D.D. n. 499/2020) nella classe di concorso A-61, stabiliti dalla Commissione Regionale con nota n.10285/2020, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e dell'art. 3 L.n.241/1990 e s.m.i.; l'eccesso di potere per grave vizio di motivazione, la violazione del principio di trasparenza, imparzialità, eccesso di discrezionalità amministrativa, viziavano *in parte qua* la procedura di accertamento condotta dalla Commissione Regionale che non applicava congruamente e ragionevolmente i criteri descrittivi, dalla stessa predeterminati, al *curriculum vitae* della ricorrente, omettendo di riconoscere legittimamente i titoli professionali dalla stessa posseduti e certificati, così escludendo la prof.ssa Finanze dall'elenco degli idonei, senza motivare il provvedimento di mancato riconoscimento dei titoli in parola.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati *in parte qua* – nella parte cioè in cui la Commissione Regionale per l'accertamento dei titoli professionali attinente le procedure concorsuali per la classe di concorso A-61 ometteva di inserire la candidata prof.ssa Alessia Finanze nell'elenco dei candidati in possesso di titoli validi e sufficienti, precludendole così l'accesso al Concorso docenti di cui trattasi, risulta quanto mai inopportuna e pregiudizievole.

Il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale docenti indetta con D.D. 499/2020 verrebbe ingiustamente frustrato per effetto delle valutazioni svolte dalla Commissione Regionale la quale, sulla base di criteri e descrittori che trovavano invero piena corrispondenza nei titoli di studio certificati e posseduti dalla prof.ssa Finanze, così come nell'esperienza lavorativa maturata nel settore della produzione e post produzione audiovisiva di competenza, decideva impropriamente di escluderla dall'elenco dei candidati idonei, senza motivare l'*iter* logico che conduceva a siffatto erroneo provvedimento.

Parimenti verrebbe frustrato il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie Provinciali e d'istituto per le supplenze, atteso che, con nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714 (cfr. doc.) veniva esteso il mandato della Commissione regionale per l'accertamento dei titoli professionali attinenti le procedure concorsuali per la classe di concorso A-61 (e, così, confermati i descrittori ed i criteri già stabiliti dalla suddetta Commissione (cfr. doc.)), anche all'accertamento dei medesimi titoli ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; nella ridetta nota è infatti espressamente previsto che *“nel caso in cui l'aspirante abbia ottenuto il riconoscimento della validità dei titoli professionali per la classe di concorso A-61 in occasione della procedura concorsuale in atto, non è necessaria la presentazione di nuova istanza”*.

Solo l'immediata sospensione degli atti impugnati, ai fini dell'accertamento dei titoli professionali così come valutati positivamente dalla Commissione regionale, può evitare l'iniquo pregiudizio descritto, assicurando alla ricorrente il giusto e immediato riconoscimento dei propri titoli ad ogni effetto e, in particolare, ai fini della partecipazione al Concorso Docenti

indetto con D.D. 499/2020 per la classe di concorso A-61 – “*Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali*”.

In subordine, soddisfatta delle prerogative di tutela della ricorrente parrebbe altresì l'immediata sospensione degli atti impugnati ai fini della convocazione di una diversa Commissione Regionale rinominata dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ai sensi della normativa vigente, per la rinnovazione delle operazioni di valutazione e accertamento dei titoli professionali agli effetti del corretto inserimento della ricorrente nell'elenco dei candidati in possesso di titoli validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale predetta, nella classe di concorso A-61.

Per tutto quanto premesso, ove non si ritenga di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, si insiste per l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati e così per la concessione della tutela cautelare nei termini predetti.

**SULL'ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
EX ARTT. 27, COMMA 2, E 49 C.P.A.**

I procuratori della ricorrente *ut supra* rappresentano che il presente ricorso veniva notificato come per legge a due controinteressati tra i candidati inseriti nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499.

Aggiungono che il rilevante numero dei controinteressati rispetto alla presente impugnativa e le connesse difficoltà in ordine all'esatta identificazione degli stessi e alla individuazione delle relative residenze anagrafiche rende sommamente difficile la notifica ai medesimi secondo le modalità ordinarie.

Nondimeno, la particolare qualifica dei ridetti destinatari parrebbe indicare la pubblicazione degli atti del presente giudizio sul sito istituzionale del M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia quale strumento idoneo

ad assicurare la certezza che gli atti processuali vengano a conoscenza dei destinatari medesimi.

Alla luce di queste premesse, nell'interesse dei ricorrenti, chiedono che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, c.p.a. la notifica del presente gravame per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I. – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, secondo i contenuti e le modalità così come stabilite nel Decreto dell'Ill.mo Presidente di Codesta Sezione 16.7.2020 n. 942 reso su ricorso rg n. 1240/2020, ovvero nei modi che riterrà più opportuni per portare l'atto comunque a conoscenza dei controinteressati.

P.Q.M.

e con riserva di altro produrre e dedurre, la ricorrente - *prof.ssa Alessia Finanze* - assume allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sede di Milano, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

A) IN VIA CAUTELARE: sospendere, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, **la nota prot.AOODRLO.RU. n.13735 del 3.7.2020** emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – *Ufficio VII – A.T. di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola* – **di pubblicazione dell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 “Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali”**, così come accertati all'esito delle valutazioni svolte dalla Commissione Regionale nominata con D.D.G. dell'U.S.R.L. prot.n.474 del 14.5.2020 sulla base dei “*criteri e modalità per l'accertamento dei titoli professionali*” dalla medesima adottati con **nota prot. AOODRLO R.U. n.10285 del 22.5.2020**, ***in parte qua***, nella parte cioè in cui la Commissione escludeva la prof.ssa Alessia Finanze dall'elenco dei candidati idonei in quanto ritenuta “*non in possesso dei titoli professionali*”, **con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi “i criteri e le modalità per l'accertamento dei titoli”**,

così come stabiliti dalla Commissione Regionale con prot. n. 10285 del 22.5.2020 (**doc.**), nonché le integrazioni successive alla nota prot.13735 del 3.7.2020 (nota prot. 16052 del 23.7.2020; nota 16911 del 29.7.2020; nota 18132 del 5.8.2020; nota 18261 del 6.8.2020) tutte *in parte qua*, ovvero nella parte in cui la Commissione Regionale ometteva di integrare nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti anche la prof.ssa Alessia Finanze, **nonché la comunicazione del 23.7.2020 dell'USRL - Ufficio VII** -, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di reclamo avverso il provvedimento di esclusione dal predetto elenco, proposto dalla prof.ssa Finanze in data 5.7.2020, **e per l'effetto, in via principale, ordinare che** - sulla base dei giudizi legittimamente espressi dalla Commissione Regionale per l'Accertamento dei titoli professionali - **la prof.ssa Alessia Finanze venga inserita nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali", ad ogni effetto di legge e cioè ai fini di accedere alla procedura concorsuale di cui al citato D.D. n.499/2020 ovvero di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze per la classe di concorso A-61 sulla base di quanto disposto dalla nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714;**

- **in via subordinata, ordinare** che una diversa Commissione Regionale proceda al rinnovo delle operazioni di accertamento dei titoli professionali della prof.ssa Alessia Finanze, come debitamente certificati nella documentazione allegata al *cv* della medesima, ai fini di una giusta valutazione dei suddetti titoli, con gli stessi effetti - in caso di esito positivo - di cui alla domanda principale: cioè ai fini di essere **inserita nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 "Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali", ovvero ai fini di accedere alla procedura concorsuale di cui al citato D.D. n.499/2020 e di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze per**

la classe di concorso A-61 sulla base di quanto disposto dalla nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714;

B) NEL MERITO: annullare la nota prot.AOODRLO.RU. n.13735 del 3.7.2020 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII – A.T. di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola – **di pubblicazione dell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 “Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali”**, così come accertati all'esito delle valutazioni svolte dalla Commissione Regionale nominata con D.D.G. dell'U.S.R.L. prot.n.474 del 14.5.2020 sulla base dei “*criteri e modalità per l'accertamento dei titoli professionali*” dalla medesima adottati con nota prot. AOODRLO R.U. n.10285 del 22.5.2020, ***in parte qua***, nella parte cioè in cui la Commissione escludeva la prof.ssa Alessia Finanze dall'elenco dei candidati idonei in quanto ritenuta “*non in possesso dei titoli professionali*” di cui alla predetta nota, **con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi “i criteri e le modalità per l'accertamento dei titoli”**, così come stabiliti dalla Commissione Regionale con prot. n. 10285 del 22.5.2020, **nonché le integrazioni successive alla nota prot.13735 del 3.7.2020** (nota prot. 16052 del 23.7.2020; nota 16911 del 29.7.2020; nota 18132 del 5.8.2020; nota 18261 del 6.8.2020, tutte *in parte qua*, ovvero nella parte in cui la Commissione Regionale ometteva di integrare nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti anche la prof.ssa Alessia Finanze, **nonché la comunicazione del 23.7.2020 dell'USRL – Ufficio VII** – avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di reclamo avverso il provvedimento di esclusione dal predetto elenco, proposto dalla prof.ssa Finanze in data 5.7.2020, **e per l'effetto, in via principale, ordinare che** – sulla base dei giudizi legittimamente espressi dalla Commissione Regionale per l'Accertamento dei titoli professionali – **la prof.ssa Alessia Finanze venga inserita nell'elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per**

la classe di concorso A-61 “Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali”, ad ogni effetto di legge e cioè ai fini di accedere alla procedura concorsuale di cui al citato D.D. n.499/2020 ovvero di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze per la classe di concorso A-61 sulla base di quanto disposto dalla nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714;

- **in via subordinata, ordinare** che una diversa Commissione Regionale proceda al rinnovo delle operazioni di accertamento dei titoli professionali della prof.ssa Alessia Finanze, come debitamente certificati nella documentazione allegata al *cv* della medesima, ai fini di una giusta valutazione dei suddetti titoli, con gli stessi effetti – in caso di esito positivo – di cui alla domanda principale: cioè ai fini di essere **inserita nell’elenco dei candidati in possesso di titoli professionali validi e sufficienti per l’accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale del 23.4.2020 n.499 per la classe di concorso A-61 “Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali”, ovvero ai fini di accedere alla procedura concorsuale di cui al citato D.D. n.499/2020 e di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze per la classe di concorso A-61 sulla base di quanto disposto dalla nota AOODRLO 31.7.2020 n.17714;**

- **IN OGNI CASO condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, compreso il C.U. da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si producono i seguenti documenti:

1. Elenco candidati classe A-61 idonei – prot.n. 13735 del 3.7.20 – USRL;
2. Criteri e modalità per l’accertamento titoli professionali – prot.n. 10285 del 22.5.20;
3. Integrazione alla nota 13735 del 3.7.20 – prot.16052 del 23.7.20;

4. Integrazione alla nota 13735 del 3.7.20 – prot. 16911 del 29.7.20;
5. Integrazione alla nota 13735 del 3.7.20 – prot. 18132 del 5.8.20;
6. Integrazione alla nota 13735 del 3.7.20 – prot. 18261 del 6.8.20;
7. Rigetto istanza di reclamo USRL – UFFICIO VII – del 23.7.20;
8. Reclamo avverso esclusione prof.ssa Finanze del 5.7.20;
9. Curriculum vitae prof.ssa Alessia Finanze (interattivo, cfr. collegamenti ipertestuali);
10. Tabella A allegata al D.M. n. 259/2017;
11. D.D.G. n. 474 del 14.5.20 di nomina Commissione Regionale per l'accertamento dei titoli professionali;
12. Domanda di partecipazione al Concorso ordinario prof.ssa Finanze del 15.7.2020;
13. Richiesta accesso agli atti amministrativi ex art.22 e ss. L. 241/90 del 10.9.20;
14. Estensione mandato Commissione Regionale per l'accertamento titoli professionali e conferma criteri/descrittori (doc.11 e doc. 2) ai fini dell'inserimento nelle GPS – Prot. 17714 del 31.7.20.

Con osservanza.

Milano, 20 settembre 2020

Domenico Barboni Annamaria Nardone Giacomina Clara Lacalamita

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)